

Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di San Marino per la circolazione dei velocipedi e gli automobili (legge 8 settembre 1918, n.1547 – Gazz. Uff., 24 ottobre, n. 251).

Firmata a Roma il 6 agosto 1913, e le ratifiche furono scambiate pure a Roma il 3 settembre 1918.

#### CONVENZIONE

Fra l'Italia e San Marino per la circolazione dei velocipedi e degli automobili.

La Serenissima Repubblica di San Marino e Sua Maestà il Re d'Italia, avendo riconosciuta la reciproca convenienza di stabilire le norme per la circolazione dei velocipedi e degli automobili dei cittadini italiani nella Repubblica, e dei cittadini sanmarinesi nel Regno, hanno a tale effetto nominati appositi plenipotenziari, e cioè:

##### LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il Prof. Torquato Giannini, suo Consulente legale;

##### SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza il Marchese Antonino di San Giuliano Suo Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri,

i quali, dopo di essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato nelle seguenti stipulazioni:

**ART. 1.** — I cittadini italiani nella Repubblica ed i cittadini sanmarinesi nel Regno possono circolare liberamente, ed in franchigia da tassa di circolazione, con velocipedi ed automobili (motoricci e vetture automobili), purchè si uniformino alle leggi ed ai regolamenti del luogo, nonchè alle disposizioni degli articoli seguenti:

**ART. 2.** — Per la libera circolazione degli automobili di cui all'articolo precedente, il Governo della Repubblica riconosce le licenze di circolazione, nonchè i certificati di abilitazione a condurli, rilasciati dal Governo italiano, ed il Governo italiano s'impegna di riconoscere gli analoghi documenti che il Governo della Repubblica intendesse di rilasciare ai cittadini sanmarinesi, i quali frattanto, e fino a quando il Governo della Repubblica non avrà dichiarato di avere provveduto in proposito, debbono munirsi dei necessari documenti presso il R. Circolo ferroviario d'ispezione in Bologna.

**ART. 3.** — La franchigia da tassa di circolazione nel Regno è concessa ai velocipedi ed agli automobili condotti da cittadini sanmarinesi effettivi residenti nella Repubblica, che sieno proprietari dei veicoli e purchè non se ne valgano per uso pubblico permanente con itinerario fisso; intendendosi però esclusi dall'uso pubblico i casi di semplice noleggio temporaneo da e per la Repubblica.

Non esclude il concetto della residenza il fatto di tenere altra abitazione fuori del territorio della Repubblica, purchè ciò non dipenda da impiego stabile nel Regno.

I non sanmarinesi al servizio della Repubblica ivi residenti, sono equiparati, durante il tempo del loro servizio, ai cittadini sanmarinesi effettivamente residenti.

Il nome del proprietario del veicolo e le altre sue generalità risulteranno, per i motocicli e per le vetture automobili, dalla licenza di circolazione.

Per i velocipedi, il Governo della Repubblica rilascerà apposito documento di proprietà, comprendente l'indicazione della casa costruttrice ed il numero progressivo del telaio, od altro elemento di identificazione.

È ammesso che ogni vettura automobile possa essere condotta da un'altra persona al servizio del proprietario, regolarmente abilitata.

Il nome di tale persona ed i successivi eventuali cambiamenti saranno iscritti dal Governo della Repubblica nella licenza di circolazione del veicolo.

ART. 4. — I proprietari di velocipedi o di automobili, che risiedono a San Marino e che non sono cittadini effettivi della Repubblica, per circolare nel Regno sono tenuti all'osservanza delle disposizioni degli articoli precedenti ed al pagamento della relativa tassa di circolazione. Essi possono acquistare i contrassegni dei velocipedi e motocicli presso qualsiasi Comune del Regno. La tassa per le vetture automobili deve invece essere pagata presso l'ufficio del registro di Rimini.

ART. 5. — Le dimensioni ed indicazioni delle targhe degli automobili di proprietà dei cittadini sanmarinesi e delle persone residenti a San Marino, di cui all'articolo precedente, saranno stabilite di concerto fra il Governo italiano e quello della Repubblica, anche in relazione agli accordi che al riguardo intervenissero fra gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale relativa alla circolazione degli automobili.

ART. 6. — La presente Convenzione sarà ratificata, e le relative ratifiche saranno scambiate appena possibile.

Essa avrà effetto dal dì dello scambio delle ratifiche e durerà finchè resterà in vigore la Convenzione d'amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino.

Fatto a Roma, in doppio originale, il 6 agosto 1913.

*Luigi G. Ammirati*



*Luigi G. Ammirati*

